

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2556

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVETTI, BECCARIA, MAZZOTTA, ROGNONI, CAIAZZA,
FUSARO, LINDNER, SISTO, MARCHETTI, BONALUMI,
RAUSA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA**

Presentata il 29 novembre 1973

Norme sugli istituti tecnici industriali e professionali aventi classi a funzionamento diurno e serale

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 477 del 30 luglio 1973 non è più consentita la concessione di compensi speciali al personale creando disagio e grave turbamento soprattutto negli Istituti tecnici e professionali aventi classi a funzionamento serale per gli studenti lavoratori.

Migliaia e migliaia di lavoratori studenti, da diversi giorni ormai, frequentano in Lombardia delle scuole in cui il personale non insegnante non presta più la propria opera. Non può certamente ispirare tranquillità e fiducia il fatto che a quegli studenti lavoratori non sia più concesso il diritto di una scuola organizzata, efficiente, pulita; non può neanche lasciarci indifferenti il fatto che centinaia e centinaia di persone che lavorano in questi istituti siano non retribuiti o sotto retribuiti, secondo misure che oggi non sono più attribuite ad alcuna categoria neanche per il lavoro diurno.

Nella Lombardia, che ha la maggioranza relativa degli istituti tecnici industriali e professionali con funzionamento anche serale,

da diversi giorni, oramai, la quasi totalità degli istituti serali non vede più la presenza dei presidi, vice presidi, segretari ragionieri economici, insegnanti tecnico-pratici addetti agli uffici tecnici, applicati di segreteria, aiutanti tecnici e bidelli. Questo personale non effettua uno sciopero, ma semplicemente si astiene dal fornire gratuitamente le proprie prestazioni per i corsi serali o si rifiuta di fornirle effettuando delle ore straordinarie di servizio (previste solo per alcune categorie), che per i bidelli, gli aiutanti tecnici e gli applicati ammettono per legge una retribuzione di circa lire quattrocento per ogni ora di lavoro straordinario.

Ci troviamo, quindi, davanti ad una inadempienza di carattere costituzionale: infatti l'articolo 36 della Costituzione recita: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ».

Fino al 30 agosto 1973 al personale non insegnante che esplicava servizio durante il funzionamento delle classi serali, veniva dato un compenso speciale che « aveva proprio la

finalità di premiare le prestazioni eccezionali effettuate non solo oltre l'orario di ufficio e le mansioni normali ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro straordinario retribuito nei limiti consentiti ».

Esso costituiva un inadeguato ma tuttavia tangibile segno di riconoscimento per il lavoro prestato di sera (per i presidi, i vice presidi, gli addetti agli uffici tecnici) o costituiva un'integrazione, anche se modesta, alla retribuzione del lavoro straordinario serale (per segretari ragionieri economi, applicati di segreteria, aiutanti tecnici e bidelli).

Con il 1° settembre, a seguito dell'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico del personale della scuola, n. 477 del 30 luglio 1973, è cessata la possibilità di concedere compensi speciali al personale a seguito della abrogazione dell'articolo 49 della legge n. 889 del 15 giugno 1931. Il personale degli istituti serali ha fatto appello più volte all'amministrazione ma non ha ottenuto nulla e sembra che l'unica proposta che venga dall'amministrazione sia quella di un aumento del numero delle ore di lavoro straordinario disponibile per i corsi serali, con la retribuzione sopra citata !

La qual cosa giustamente il personale non può accettare sia perché molto inadeguata sia perché si rivolge solo ad un settore delle categorie interessate.

Il personale non insegnante, per i corsi diurni e serali assieme, nominato in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, è sempre inferiore al numero indicato dalla tabella A allegata alla stessa legge e spesso è appena adeguato al numero indicato dalla stessa tabella A per le sole classi diurne. Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge che vi presentiamo vogliono definire, univocamente, la determinazione, l'assegnazione e il funzionamento del servizio di detto personale, provvedendone agli istituti secondo quanto previsto dalla legge n. 1282 e in quantità sufficiente all'espletamento dei vari lavori relativi alle classi diurne e serali.

Gli articoli 3 e 4 prevedono la misura della retribuzione delle ore di servizio effettuate durante il funzionamento delle classi serali da parte del personale: applicati di segreteria, bidelli ed aiutanti tecnici. Si ritiene equo che per questo lavoro venga corrisposta una maggiorazione del 25 per cento sulla base della retribuzione effettiva: e ciò per eliminare la sperequazione esistente attualmente per la quale l'ora di lavoro straordinario è conteggiata sulla sola voce dello stipendio divisa per 30×8 oppure 30×7 , divisa cioè per il nume-

ro dei giorni del mese moltiplicati per 8 o per 7 ore di servizio giornaliero, mentre i giorni effettivi sono 26 e le ore sono 6.

Per gli aiutanti tecnici si precisa che essi sono assegnati non in funzione delle classi, ma dei reparti di lavorazione e dei laboratori. Essi posseggono una particolare qualificazione e specializzazione a seconda dei reparti ai quali attendono. Questi motivi tecnici e quelli economici (derivanti da una necessariamente parziale utilizzazione per i corsi serali) impongono che questo personale sia lo stesso funzionante per le classi diurne e sia retribuito ad ore su base forfettaria, in base alla sua utilizzazione per le classi serali.

Non è pensabile che per il funzionamento dei corsi serali non venga assicurata la presenza, oltre che l'opera, del preside, del vicepreside, dell'ITP addetto all'ufficio tecnico, del segretario ragioniere economo, e del magazzinoiere. Tutti, salvo il vice preside sono indispensabili per assicurare alle classi serali i rifornimenti di materiale attraverso gli acquisti, la distribuzione, i pagamenti delle fatture, gli stipendi del personale. Il vice preside esplica la sua preziosa opera collaborando con il preside e anche, a turni, sostituendolo.

Non è possibile attribuire ad altro personale le funzioni di questi cinque operatori in quanto non è assolutamente possibile scindere le responsabilità patrimoniali, dirigenziali, tecniche, di rapporti con il mondo esterno, di cassa e di magazzino: pertanto la sostituzione per il funzionamento della scuola serale si configura solamente nell'affidare alle stesse persone dei corsi diurni il lavoro e le responsabilità dei corsi serali.

Si pensi, inoltre, che questi istituti funzionano in genere per 36 ore settimanali nelle ore antimeridiane e 15 nelle ore pomeridiane, per le classi diurne, più 30 ore settimanali per le classi serali: il vice preside non può essere gravato anche di una funzione serale senza accordargli una retribuzione anche limitata rispetto alle reali prestazioni. Le ore serali sono gravose per tutti !

Ma la situazione dei corsi serali non sarebbe esaminata compiutamente ed esaurientemente se non si prendesse in esame la posizione di quegli insegnanti che - oltre la cattedra normale al diurno - hanno ore supplementari al serale. Infatti negli istituti industriali aventi classi a funzionamento serale, con elevato numero di allievi e situati in località alquanto lontane dai grandi centri, vi è una notevole carenza di validi insegnanti di materie tecniche, per cui il preside, esaurite

le nomine del provveditorato, è costretto ad affidare ore supplementari di insegnamento a professori che già operano nel corso diurno. A questo proposito la circolare del 19 agosto 1971, n. 254 (prot. 1924/VI) della direzione generale della istruzione tecnica riconosce testualmente: « Le difficoltà di apprendimento dovute alla stanchezza derivante dallo svolgimento di attività lavorative a pieno tempo e la contemporanea esigenza del lavoratore studente, che non ha la possibilità al termine delle lezioni di riesaminare gli argomenti trattati, di realizzare in aula il maggior profitto possibile, rendono condizionante per l'efficacia degli studi serali la presenza nelle relative sezioni di personale particolarmente capace ed esperto.

Pertanto si ravvisa la necessità che gli insegnamenti in dette sezioni vengano anzitutto offerti ai professori di ruolo che diano maggiore affidamento di sapere operare nelle particolari condizioni ambientali e pedagogiche in cui si svolgono le relative lezioni.

A tal fine potranno essere utilizzati:

a) i professori di ruolo della stessa scuola o istituto;

b) i professori di ruolo di altre scuole o istituti della stessa provincia.

Il capo istituto comunque, ove lo ritenga opportuno, potrà offrire l'insegnamento ai professori non di ruolo già in servizio nella stessa scuola o istituto con nomina a tempo indeterminato.

L'utilizzazione potrà aver luogo sia per l'intero orario settimanale di obbligo sia per alcune ore di insegnamento supplementari ».

Fino al 31 agosto 1973, cioè fino all'entrata in vigore della legge n. 477 che — tra l'altro — non fa alcun accenno al problema del serale, il pagamento di queste ore supplementari veniva integrato da un « assegno speciale » ciò perché le 6 ore eccedenti le normali 18 ore di cattedra venivano retribuite a circa i due terzi

dello stipendio base, e tutte le altre a circa un terzo esclusi i mesi di luglio e di agosto.

Con la legge n. 477 questo assegno speciale è stato tolto. I professori che insegnano al diurno rifiutano di prestare la loro opera al serale data l'umiliante retribuzione in atto, e molte classi del serale devono venire affidate non solo a laureati che provengono dall'industria (dove prestano un servizio retribuito) ma anche a studenti universitari (alcuni dei quali godono del pre-salario).

Il disagio che ne deriva è evidente.

Riassumendo si può ben dire che, fino allo scorso anno scolastico, tutto questo personale ha assicurato la propria opera con piena dedizione: unico compenso era un limitato assegno speciale.

E tutti gli istituti hanno ben funzionato.

Oggi non si vuole ripristinare l'assegno o il compenso speciale dell'articolo 49 della legge n. 889 del 1931, che si prestavano anche a sperequazioni notevoli, ma si vuole regolamentare una necessaria funzione del personale non insegnante e quello insegnante con ore supplementari al serale riconoscendogli una legittima ed equa retribuzione.

Onorevoli colleghi, le scuole serali oggi assolvono ad una necessità sociale; quelle che si effettuano presso gli istituti tecnici industriali e professionali hanno una particolare rilevanza, essendo tutti gli alunni dei lavoratori che con notevoli sacrifici vogliono migliorare il loro livello culturale.

Essi non possono essere abbandonati o trascurati!

Il grave disagio che si sta trasformando in crisi, sta mettendo a repentaglio l'esito dell'anno scolastico per questi alunni, studenti e lavoratori. Occorre provvedere subito perché finisca lo stato di abbandono in cui oggi si trovano le classi serali degli istituti tecnici industriali e professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli istituti tecnici industriali e professionali, aventi classi a funzionamento diurno e a funzionamento serale, il numero dei segretari ragionieri economi, degli applicati di segreteria, dei magazzinieri e dei bidelli deve essere determinato e assegnato, anno per anno, secondo la tabella A allegata alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, in base al numero complessivo delle classi diurne e serali.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 presterà servizio per le classi diurne e per le classi serali.

Lo stesso personale assicurerà, mediante turni d'orario, il servizio di segreteria e quello di vigilanza e pulizia durante il funzionamento delle classi serali, utilizzando ore di lavoro normale d'obbligo oppure ore di lavoro straordinario consentite.

Il consiglio di amministrazione determinerà annualmente, entro il mese di ottobre, il numero di applicati di segreteria e di bidelli nonché l'orario di servizio necessari per assicurare quanto è previsto dal comma precedente.

ART. 3.

Agli applicati di segreteria e ai bidelli, per il servizio effettivamente prestato durante il funzionamento delle classi serali, come disposto dal precedente articolo 2, sarà corrisposta un'indennità oraria pari alla differenza tra la retribuzione effettiva oraria, maggiorata del 25 per cento, e quella conteggiata secondo le disposizioni vigenti per le ore di lavoro ordinario o straordinario.

La retribuzione effettiva oraria è determinata dividendo l'intera retribuzione mensile lorda in godimento (stipendio + indennità integrativa speciale + assegno perequativo) per il numero delle ore mensili ordinarie ed effettive d'obbligo di servizio per la categoria di personale.

ART. 4.

Ove sia ritenuto possibile, i consigli di amministrazione degli istituti tecnici e professionali, potranno disporre, con propria deliberazione da adottare entro il mese di ottobre

di ogni anno, che, in base alle effettive necessità didattiche, gli aiutanti tecnici, nominati per il funzionamento dei reparti e dei laboratori delle classi diurne, prestino servizio anche per le classi serali per un numero di ore settimanali da attribuire personalmente in base all'orario didattico.

La retribuzione oraria degli aiutanti tecnici, dovuta per il numero delle ore di servizio effettivamente prestate durante il funzionamento delle classi serali, sarà conteggiata maggiorando del 25 per cento l'importo della retribuzione effettiva oraria, conteggiato per come è detto nel secondo comma dell'articolo 3.

ART. 5.

Negli istituti tecnici e professionali, al preside, al vice preside, al segretario ragioniere economo, all'ITP addetto all'ufficio tecnico e al magazziniere, per l'effettivo lavoro esplicato per il funzionamento delle classi serali, viene corrisposto un compenso massimo per cinquanta ore mensili (30 ore mensili fino a dieci classi serali) conteggiato dividendo l'importo della retribuzione mensile lorda in godimento (stipendio + indennità integrativa speciale + assegno perequativo) per il numero delle ore mensili ordinarie ed effettive d'obbligo di servizio del personale non insegnante maggiorando del 25 per cento.

ART. 6.

I presidi degli istituti tecnici e professionali industriali aventi classi a funzionamento serale — una volta esaurite le nomine effettuate dal provveditore agli studi secondo l'ordinanza ministeriale possono concedere ore supplementari agli insegnanti di ruolo ed incaricati aventi cattedra al diurno della stessa scuola o di altre scuole della provincia, fino ad un massimo di 12 ore settimanali.

La retribuzione delle ore supplementari serali deve essere corrisposta in diciottesimi, in base al parametro in godimento e relativo assegno perequativo.